

“Allegato A”

BANDO
per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione di cui alla
L.431/98 ART. 11
Annualità 2020 – mensilità gennaio - aprile
SCADENZA LUNEDI’ 08 GIUGNO 2020,

Il Responsabile del Settore

Rende Noto

È indetto un bando pubblico per l'assegnazione dei contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate al *Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione* di cui all’art. 11 della L. 431/98, **Annualità 2020 – mensilità Gennaio - Aprile**

che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e sino al giorno **08 GIUGNO 2020** i cittadini in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione a valere sulle risorse assegnate secondo quanto disposto dal presente bando:

1. Destinatari dei contributi

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

Sono, altresì, destinatari dei contributi i titolari di contratti di locazione ad uso residenziale delle unità immobiliari di proprietà pubblica, destinate alla locazione permanente del programma “20.000 abitazioni in affitto”, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 2523 del 27.12.2001, site nel Comune di residenza e occupate a titolo di abitazione principale.

La residenza anagrafica nel Comune di Sinnai deve sussistere al momento della presentazione della domanda; per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.

Il contratto deve:

- risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- sussistere al momento della presentazione della domanda;
- permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare nell’anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

2. Requisiti economici per ottenere i benefici

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti (ex art. 1, comma 1 e art. 2, comma 3 del decreto 7 giugno 1999):

- A. Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74, fatto salvo l’incremento percentuale di cui all’art. 3;
- B. Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00, fatto salvo l’incremento percentuale di cui all’art. 3.

3. Determinazione della misura del contributo

I Comuni fissano l'entità dei contributi, nel rispetto dei limiti massimi indicati dalla Regione, favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. È data facoltà agli stessi di prevedere, in sede di bando, la non ammissibilità a contributo di richieste inferiori ad una determinata soglia minima. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all'ISEE del beneficiario.

Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o nei quali sussistono analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino al massimo del 25% (in tal caso il contributo può essere superiore ai limiti di cui all'articolo 2) o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito di cui al punto 2 possono essere innalzati fino ad un massimo del 25% (ex art. 2, comma 4 del decreto 7 giugno 1999).

Il contributo di cui alla legge n. 431/1998 è cumulabile con altri finanziamenti per il sostegno alla locazione (compreso il "reddito di cittadinanza") nei limiti dell'importo del canone sostenuto.

In caso di insufficienza dello stanziamento a coprire l'intero fabbisogno comunale, quale determinato dal Servizio Sociale e comunicato alla Regione, l'ammontare del contributo verrà ridotto proporzionalmente in percentuale per ciascun beneficiario;

Tabella esempio di calcolo del contributo:

fascia A 14%		fascia B 24%	
Ammontare max contributo	€ 3.098,74	Ammontare max contributo	€ 2.320,00
ISEE	10.000,00	ISEE	14.000,00
Canone affitto annuo	3.600,00	Canone affitto annuo	5.880,00
Calcolo Canone sopportabile		Calcolo Canone sopportabile	
ISEE	10.000,00	ISEE	14.000,00
FASCIA A	14%	FASCIA B	24%
Canone sopportabile	1.400,00	Canone sopportabile	3.360,00
calcolo Ammontare del contributo		calcolo Ammontare del contributo	
canone annuo affitto (meno)	3.600,00	canone annuo affitto (meno)	5.880,00
canone sopportabile	1.400,00	canone sopportabile	3.360,00
contributo erogabile (= < a € 3,098,74)	2.200,00	superiore a max € 2.320,00	2.520,00
		contributo erogabile	2.320,00

SCADENZE

- lunedì 08 giugno 2020**, termine ultimo e inderogabile per la presentazione delle istanze di accesso al contributo;
- giovedì 11 giugno**, data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi, suddivisi in FASCIA A e FASCIA B, e degli esclusi;
- venerdì 19 giugno 2020. TERMINE IMPROPROROGABILE PER EVENTUALI RICORSI DEGLI ESCLUSI.**
- se entro la data del **giorno venerdì 19 giugno 2020** non pervengono ricorsi documentati da parte degli esclusi, gli elenchi divengono definitivi e come tali utilizzati per determinare il fabbisogno da trasmettere alla RAS entro la data del 30 giugno 2020;

MODALITA' DI PRESENTAZIONE

- La domanda di accesso dovrà essere presentata **utilizzando l'apposito modello** allegato B, unitamente al documento di identità del richiedente, e potrà essere trasmessa tramite mail e PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.sinnai.ca.it, unitamente a scansione del documento di identità del richiedente;
- oppure** IN BUSTA CHIUSA INDIRIZZATA A: SERVIZIO SOCIALE COMUNE DI SINNAI, completa di COGNOME E NOME – INDIRIZZO DEL RICHIEDENTE - RECANTE LA DICITURA **DOMANDA CONTRIBUTO CANONI LOCAZIONE** DA IMBUCARE NELL'APPOSITA CASSETTA ROSSA POSTA ALLA PORTA DI INGRESSO DEL COMUNE NEGLI ORARI DALLE ORE 8:30 ALLE 13:00 DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Monica Piroddi

